



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 149/2025

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del **18 febbraio 2025**, composto come da verbale in pari data, sentito il relatore dott. Nicola Graziano;

Visto l'art. 24, commi 2, 2 bis e 2 ter D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato con Legge 31 Agosto 2022 n. 130;

Visto il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 952/2024, avente ad oggetto l'attuazione dell'Ufficio Ispettivo, istituito con le norme sopra citate;

Tenuto conto che tale regolamento non è stato impugnato;

Visto il Bando approvato con deliberazione consiliare n.952/2024, pubblicato in data 13/06/2024 con cui è stata prevista la candidatura per la individuazione dei sei componenti destinati a comporre l'Ufficio Ispettivo;

Considerato che neppure il bando per la selezione dei componenti è stato impugnato;

Viste le n. 36 candidature pervenute entro il termine di scadenza;

Vista e approvata l'attività istruttoria e di valutazione delle singole candidature compiuta dalla competente Commissione consiliare studi e riforme che ha votato all'unanimità come emerge dai verbali istruttori;

così provvede:

In via del tutto preliminare il Consiglio è chiamato alla verifica l'ammissibilità delle domande presentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento, il quale al comma 2 così recita:

3.2 Costituiscono requisito per la nomina a componente dell'Ufficio Ispettivo:

- a) lo status di magistrato tributario o giudice tributario;*
- b) una anzianità anagrafica, al momento della nomina, compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza dell'incarico la cui durata è collegata alla scadenza legale del Consiglio di Presidenza che provvede alla nomina;*
- c) l'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria o di misure cautelari negli ultimi dieci anni; il non aver riportato condanne penali definitive e il non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;*

- d) il non aver riportato nei rispettivi ordinamenti di appartenenza sanzioni disciplinari negli ultimi dieci anni. I magistrati tributari dichiareranno eventuali sanzioni disciplinari subite nell'ordinamento di provenienza;
- e) non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.
- La Commissione Studi e Riforma prima ed il Consiglio di Presidenza poi hanno inteso interpretare in concreto anche i criteri di valutazione di cui all'art. 3, comma 3, che così recita per qual che qui interessa:

3.3 Costituiscono criteri di valutazione:

- a) la comprovata esperienza alla luce dell'anzianità nel ruolo di magistrato o giudice tributario; in particolare si terrà conto anche dei ruoli direttivi e semidirettivi, svolti nella magistratura tributaria ed in altre magistrature, anche considerando il tempo dell'esercizio delle stesse e delle dimensioni degli uffici in cui detto esercizio è avvenuto;
- b) l'esperienza specifica nell'attività disciplinare e/o ordinamentale della Giustizia Tributaria, all'interno degli organi di autogoverno e di giurisdizioni diverse anche da quella tributaria, della Corte di Cassazione, della Pubblica Amministrazione e degli ordini e dei collegi professionali;
- c) l'aver effettuato pubblicazioni e svolto docenze in materia disciplinare e/o ordinamentale. Di tali criteri si tiene conto per orientare la scelta discrezionale del Consiglio sia pure con indicazioni *intuitu personae*, scelta giustificata della natura dell'incarico da rivestire come anche emerge dal Regolamento dell'Ufficio Ispettivo nella parte in cui è espressamente detto che "il Legislatore non ha voluto dar vita ad una procedura concorsuale tanto è vero che il riferimento all'interpello (anche come da precedenti atti consiliari) esplicita il carattere non concorsuale della relativa procedura e conseguentemente connota la scelta di uno spiccato tasso di discrezionalità in ragione della natura fiduciaria dell'incarico. In particolare il Consiglio proprio in considerazione del carattere fiduciario dell'incarico intende recepire anche quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa che dalla nozione di interpello, in luogo di quella di concorso, adottata invece per altri incarichi non connotati dal detto carattere fiduciario, ha individuato la caratteristica di una procedura tipica degli incarichi conferiti *intuitu personae*, giustificata della natura dell'incarico, privo di proiezione esterna in quanto rileva per l'organizzazione interna del Consiglio di Presidenza rispetto alla quale come espressione dell'autonomia dell'organo va garantita una ampia facoltà di auto-organizzazione (relazione illustrativa al Regolamento per l'Istituzione dell'Ufficio Ispettivo in attuazione di quanto previsto dell'art. 24, commi 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. n. 545/1992, come modificato dall'art. 1 lett. q) della legge 31 agosto 2022, n. 130).

Resta fermo però, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio Sezione I Quater n. 579/2016 e TAR Lazio n. 7754/2022) che la natura fiduciaria dell'incarico **intuitu personae** non va intesa «in termini lato sensu politici, ossia come una scelta che può prescindere da profili meritocratici, in quanto la nomina avviene sempre nel rispetto dei canoni di buona amministrazione, attraverso la individuazione di un soggetto professionalmente qualificato con riferimento al grado ed

alle funzioni dell'ufficio da ricoprire e in forza di un procedimento da cui emergano i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici poste a base dell'atto, così da consentirne la puntuale verifica in sede giurisdizionale».

Il Consiglio è dunque onerato della dimostrazione, trasparente, del possesso da parte del designato all'Ufficio Ispettivo di un bagaglio di esperienze e di un profilo professionale che lo rendono idoneo ad assolvere al meglio compiti e responsabilità connesse all'incarico, restando escluso l'obbligo di motivazione comparativa dei profili di magistrati e giudici tributari che hanno reso la dichiarazione di disponibilità, proprio delle procedure concorsuali. Se ne ricava, quindi, che le formalità procedurali e le eventuali ulteriori richieste istruttorie costituiscono fasi del procedimento strumentali a garantire un accertamento quanto più possibile completo in ordine al possesso da parte dei candidati dei requisiti attitudinali, in vista di una scelta trasparente e consapevole di quelli ritenuti idonei al conferimento dell'incarico.

In tal senso del resto si pone il Regolamento recante la disciplina della procedura di nomina del Direttore e dei componenti dell'Ufficio Ispettivo che specificamente scandisce gli snodi procedurali rilevanti, individua le fattispecie preclusive al conferimento dell'incarico ed i requisiti per la partecipazione alla procedura, ma non definisce i criteri della scelta, all'evidente fine di non porre vincoli formali per una scelta che rientra nella discrezionalità fiduciaria del Consiglio che conferisce l'incarico per comporre un organo "istituito" presso il Consiglio stesso.

Deve inoltre desumersi dalla norma regolamentare che i candidati idonei all'incarico (anche uno tra essi all'incarico di Direttore) devono possedere una vasta e specifica esperienza ordinamentale, disciplinare e ispettiva. Il pregresso svolgimento di tali attività, oltre a essere specificamente indicato come criterio di valutazione nel Regolamento e nel Bando, si profila come un dato esperienziale pregresso idoneo a selezionare i candidati con specifico riferimento alle conoscenze maturate nel corso della propria carriera e, al tempo stesso, appare funzionale a garantire l'avvio del nuovo Ufficio Ispettivo presso la magistratura tributaria. Venendo in rilievo l'istituzione di un nuovo ufficio in una magistratura che ne è priva, l'attività disciplinare, ispettiva e ordinamentale svolta sul campo e specificamente nell'ambito giurisdizionale costituisce un elemento valutativo di particolare rilevanza nella procedura in oggetto, che non si ritiene surrogabile con esperienze o attività teoriche o pubblicazioni scientifiche, anche se prestigiose, che possono essere utili per arricchire il dato esperienziale, ma non per sostituirlo.

In sintesi il Consiglio di Presidenza, visto che il ruolo presso gli Uffici Ispettivi richiede specifiche competenze ispettive e ordinamentali, è stato chiamato a svolgere una valutazione dei candidati, basata principalmente su: Esperienze pregresse: la priorità è stata data ai candidati con esperienze dirette in attività disciplinari, ispettive e ordinamentali, specialmente all'interno della magistratura; Ampiezza e profondità delle esperienze: le esperienze di rilevanza nazionale e in ambito giurisdizionale sono state considerate più rilevanti; Natura delle attività: l'attività ispettiva è stata distinta dalle altre attività (come docenza o pubblicazioni); Contesto istituzionale: esperienze in

istituzioni nazionali, internazionali e/o in ambito giudiziario sono state valutate più positivamente rispetto a quelle in enti locali o privati o simili.

Orbene premesso tutto ciò, in primis il Consiglio, come proposto dalla Commissione all'unanimità, valuta come inammissibili, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'istituzione dell'Ufficio Ispettivo, le domande dei seguenti candidati:

MASSIMO BRANDIMARTE, nato il 1953 e **ROSANNA ZATTA**, nata il 1953 in quanto i suddetti candidati non hanno un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza dell'incarico collegata alla scadenza legale del Consiglio di Presidenza che li avrebbe potuti nominare sulla base della normativa oggi applicabile di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 130/2022.

Premessa l'elevata qualità delle domande pervenute, al fine di svolgere l'esame comparativo tra le candidature proposte sulla base dei curricula, delle autorelazioni e della documentazione allegata alla domanda, si valutano, come anticipato, preferibili i candidati che abbiamo rappresentato specifiche esperienze ordinamentali, disciplinari e ispettive. Il pregresso svolgimento di tali attività, oltre a essere indicato come criterio di valutazione nel bando, si profila come un dato esperienziale pregresso idoneo a selezionare i candidati con specifico riferimento alle conoscenze maturate nel corso della propria carriera e, al tempo stesso, appare funzionale a garantire l'avvio del nuovo Ufficio ispettivo presso la magistratura tributaria. Venendo in rilievo l'istituzione di un nuovo ufficio in una magistratura che ne è priva, l'attività disciplinare, ispettiva e ordinamentale svolta sul campo costituisce un elemento valutativo di particolare rilevanza nella procedura in oggetto, che non si ritiene surrogabile con esperienze o attività teoriche o pubblicazioni scientifiche, anche se prestigiose, che possono essere utili per arricchire il dato esperienziale, ma non per sostituirlo. Ne discende che i candidati che non hanno dichiarato lo svolgimento di tali attività (disciplinari e ispettive) vanno posposti rispetto a coloro che hanno, invece, dichiarato lo svolgimento di tali attività.

In particolare, non hanno dichiarato lo svolgimento di tale attività i candidati: **ALLEGRETTA**, **BATELLI** e **LANDOLFI**.

In senso sostanzialmente conforme la candidata **FRAIOLI** che, pur evidenziando lo svolgimento di numerose docenze, attività formative e pubblicazioni, non indica lo svolgimento di specifiche esperienze ordinamentali, disciplinari e ispettive diverse da quelle svolte quale magistrato contabile.

Il candidato **GAMBARDELLA**, in relazione alla lett. b) del Regolamento e cioè in relazione a specifica attività ispettiva e/o ordinamentale, ha dichiarato la sola attività di componente della Commissione per la redazione delle Tabelle di organizzazione dell'Ufficio (Tribunale di Napoli) tra il 2005 e il 2007, che pur rilevante sotto il profilo ordinamentale, anche in quanto relativa a un grande ufficio giudiziario, è temporalmente e localmente circoscritta e inidonea a descrivere lo svolgimento di specifiche esperienze disciplinari o ispettive. Analogamente l'attività di giudice del lavoro e le segnalazioni disciplinari svolte in qualità di presidente di sezione di comportamenti disciplinarmente

rilevanti da parte di giudici tributari pur rientrando in senso lato tra le attività disciplinari, non integrano lo svolgimento di attività ispettiva e comunque risultano attività che riguardano solo limitati aspetti del procedimento disciplinare o dell'attività ispettiva (segnalazione della condotta ovvero contenzioso giurisdizionale in ordine alla stessa).

Come detto in premessa il Consiglio di Presidenza nell'ambito dei suoi poteri di valutazione ritiene degno di particolare rilievo lo specifico svolgimento di attività ordinamentale e ispettiva all'interno delle magistrature (tributaria, ordinaria e speciali) ovvero presso amministrazioni e organi pubblici centrali o con rilevanza nazionale e/o internazionale, rispetto a quella svolta presso altre amministrazioni o enti con rilevanza locale o territorialmente limitata, in considerazione delle peculiarità che interessano la funzione giurisdizionale e della importanza dello svolgimento di una determinata attività con rilevanza ed effetti nazionali o con un numero rilevante di destinatari. La candidata **MIGLIORI**, pertanto, pur rappresentando lo svolgimento di rilevanti attività istituzionali e ordinamentali presso enti pubblici, presenta un curriculum che appare non preferibile rispetto ad altri candidati che hanno svolto funzioni ispettive in amministrazioni con rilievo ed effetti nazionali ovvero presso le magistrature. L'attività di rappresentante del MIUR nella Commissione Medica MEF per la verifica dell'idoneità del personale nella scuola, in considerazione delle sue ridotte competenze e attività e della sua natura, è stata ritenuta di minore rilevanza rispetto ad altre attività svolte da altri candidati che affrontano in maniera più ampia e trasversale profili ordinamentali ovvero ispettivi. A conclusioni non dissimili, in relazione alla rilevanza locale (con riferimento a una specifica università) e al profilo solo disciplinare e non ispettivo, deve pervenirsi con riferimento all'esame del curriculum della candidata **SERRANO'**, la quale, pur presentando un elevatissimo numero di pubblicazioni ed esperienze didattiche, con riferimento al requisito di cui alla lettera a) del Regolamento, presenta un'anzianità e un'esperienza quale giudice tributario circoscritta sotto il profilo temporale.

Il candidato **GUIDUCCI** ha indicato, con riferimento al criterio di cui alla lettera b) del Regolamento, la sola attività di componente dell'Organo di disciplina dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Arezzo dal 20.11.2013 al 3.5.2022. Tale attività, pur rilevante in chiave disciplinare e ispettiva, è inidonea a descrivere specifiche esperienze ordinamentali e, sulla base di quanto già indicato, presenta un carattere localmente circoscritto (solo Provincia di Arezzo) e non riguarda in modo specifico attività giurisdizionale. Il candidato, inoltre, pur vantando una importante esperienza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, non dichiara lo svolgimento di attività di cui al criterio della lettera c) del Regolamento.

Con riferimento al candidato **BUONO**, non può non rilevarsi il carattere locale e territorialmente limitato della stessa quale Segretario generale di un Comune anche se di fascia A e la mancanza del requisito di cui al punto c) (attività di docenza e pubblicazioni).

Con riferimento alla candidata **EPICOCO**, le due esperienze rappresentate in relazione alla lettera b) (curatrice del Massimario nazionale per il sud e componente del progetto Arrow istituito dal CPGT) appaiono incidere solo in senso limitato sull'attività ordinamentale, mentre non costituiscono espressione dello svolgimento di attività disciplinare o ispettiva, risultando preferibile, come si vedrà in seguito, la scelta di altri profili più pregnanti in riferimento all'Ufficio Ispettivo.

Con riferimento al candidato **FORTUNATO**, pur indicando un rilevante numero di pubblicazioni e descrivendo attività senz'altro di grande rilevanza giuridica, non dichiara di aver svolto specifiche e pregresse attività ordinamentali e disciplinari, non rientrando tra tali attività – o comunque essendo di minore rilievo rispetto a quelle indicate da altri candidati, anche in considerazione della estraneità alla magistratura delle attività descritte – quella di Esperto CEV (potendo al più essere idonea a descrivere lo svolgimento di attività ispettiva o valutativa).

Con riferimento al candidato **PERLA**, ferma la rilevante esperienza svolta nella propria carriera di giudice tributario, si evidenzia che l'attività di componente del Comitato unico di garanzia nella Magistratura tributaria, in considerazione delle sue ridotte competenze e attività e della sua natura, appare di rilevanza minore rispetto ad altre attività svolte da altri aspiranti all'Ufficio Ispettivo che affrontano in maniera più ampia e trasversale profili ordinamentali ovvero disciplinari o ispettivi e alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento all'attività di revisore contabile negli enti locali in considerazione della specificità e del carattere circoscritto dell'attività di revisore con riferimento a quanto richiesto dal requisito di cui alla lettera b).

Analogo discorso deve svolgersi con riferimento alla candidata **NOLA**, la quale ha anche rappresentato di essere stata componente del Consiglio giudiziario (attività che pur essendo di grande rilevanza sotto il profilo ordinamentale, è espressione in senso solo limitato, come precisato, dello svolgimento di attività disciplinare o ispettiva e comunque presenta una rilevanza solo locale). Rileva anche la mancanza di attività attinenti alla materia disciplinare o ispettiva di cui alla lettera c).

Con riferimento alla candidata **PASSERO**, ferma la rilevanza dell'attività dalla stessa svolta quale giudice tributario e la qualità del curriculum dalla stessa proposto, ritiene che alcune delle esperienze indicate quali docenze e pubblicazioni dalla stessa rientrino in realtà nell'ambito dell'attività ordinamentale dalla stessa svolta e, in particolare, nell'esperienza quale componente del CPGT, la quale pur di notevole rilevanza ai fini della valutazione in oggetto, appare insufficiente alla scelta della candidata quale componente dell'Ufficio ispettivo, in considerazione della trasversalità e del carattere maggiormente variegato delle complessive esperienze descritte da parte di altri candidati che di seguito di indicheranno come prescelti, che indicano una pluralità di esperienze ordinamentali e disciplinari. Analogamente, minore impatto presenta a tali finalità l'esperienza svolta quale componente di organi di giustizia federale sportiva. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con

riferimento ad altri candidati che hanno indicato la specifica ed esclusiva esperienza nel CPGT con riferimento al requisito di cui alla lettera b (**LUCIFORA**).

A conclusioni non dissimili deve pervenirsi con riferimento al candidato **DI MARTINO**, il quale pur avendo indicato la propria esperienza consiliare e altre esperienze di assoluto rilievo (componente della Commissione Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma che si occupa anche degli aspetti disciplinari connessi alla tenuta dell'Albo professionale) anche in relazione alle tematiche oggetto della odierna procedura, presenta nel complesso attività meno variegata rispetto ad altri candidati con specifico riferimento al requisito di cui alla lettera b) del Regolamento.

Con riferimento ai candidati **TOCCI e CLEMENTE** in chiave comparativa rispetto ai prescelti e come si dirà in seguito si deve rilevare il carattere più circoscritto dell'attività svolta rispetto a quanto indicato da altri candidati, considerato che la loro esperienza, relativamente al requisito di cui alla lettera b, risulta incentrata unicamente presso la Procura generale della Cassazione e/o presso la Corte d'Appello nell'esercizio delle relative funzioni.

I candidati **CIAMPELLI** (Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma dal 2020), e **GRAZIANO** (Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce dall'aprile 2012 all'aprile 2016 e nominato con delibera del CSM del 25.10.2023 collaboratore esterno ex art 28 RAC per la redazione delle motivazioni relative alle proposte di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi) indicano nei loro curricula attività ed esperienze di prestigio sotto il profilo ordinamentale e, in particolare, il proprio ruolo di componenti di consigli giudiziari (si veda anche la candidata Nola sul punto). Tali incarichi sono senz'altro di grande rilevanza ai fini del requisito di cui alla lettera b) sotto il profilo ordinamentale, in considerazione della natura degli stessi e dell'attività svolta al loro interno nel settore organizzativo degli uffici giudiziari anche in relazione alla valutazione di profili di carattere disciplinare per i giudici di pace. Non vengono tuttavia indicate tra le funzioni svolte nell'ambito di tali uffici specifiche competenze ispettive, né le stesse risultano dall'analisi della normativa primaria (analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'incarico di collaboratore esterno ex art. 28 RAC e di componente della STO); inoltre l'attività svolta presso i consigli giudiziari presenta comunque un ambito circoscritto sotto il profilo territoriale ed è limitata ai profili disciplinari relativi ai giudici di Pace, il che le rende esperienze di minore rilevanza rispetto ad altre ad effetti o rilevanza nazionale.

Il candidato **SENATORE** ha dichiarato diverse attività ai fini del requisito di cui alla lettera b) del Regolamento e, in particolare: Componente della Commissione flussi del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno; Segretario del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno dal 2016 al 2020; componente e segretario della Sezione autonoma per la magistratura onoraria, poi Sezione Autonoma dei giudici di Pace (redigendo tra l'altro attività di istruttoria disciplinare riguardante magistrati onorari); Sostituto procuratore presso la Procura Generale della

Cassazione, tra l'altro con funzioni di addetto alla sezione disciplinare dal 2023 e, a partire dal settembre 2020, destinato al servizio disciplinare presso il CNF. Le attività svolte dal candidato sono senz'altro di grande rilevanza e impatto sotto il profilo ordinamentale e disciplinare e sono espressione di un curriculum di qualità molto elevata e di una specifica e approfondita esperienza nei settori descritti. Difetta tuttavia dal relativo esame, anche in chiave comparativa, lo svolgimento di specifica attività ispettiva, il cui dato esperienziale appare rilevante in relazione ad altri candidati che hanno dichiarato lo svolgimento di tale attività e, comunque, presentano una rilevanza comunque locale (ad eccezione dell'attività svolta presso la Procura generale) rispetto a quanto indicato da altri candidati.

Il candidato **BUONAURO**, indica quale unica attività di cui alla lettera b) del Regolamento, la propria esperienza quale componente dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, la quale, pur di notevole rilevanza ai fini della valutazione in oggetto, appare insufficiente a determinare la selezione dello stesso candidato, se singolarmente considerata, rispetto alle complessive e variegate esperienze descritte da parte di altri candidati, che indicano una pluralità di esperienze ordinamentali e disciplinari (come si vedrà meglio in seguito).

A conclusioni non dissimili deve pervenirsi anche con riferimento all'esame della posizione del candidato **BALLORIANI** il quale, analogamente, pur presentando rilevanti esperienze ordinamentali, inclusa la propria qualifica di componente dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, presenta una complessità ed eterogeneità delle esperienze più ridotta rispetto a quella descritta dai candidati selezionati. Al tempo stesso, pur evidenziandosi le specifiche attitudini dello stesso nella materia, emergenti anche dalla specifica professionalità quale ufficiale dei carabinieri, non può che rilevarsi la ridotta rilevanza ai fini del requisito di cui alla lettera b) del ruolo di segretario generale dell'associazione nazionale dei magistrati amministrativi, così come della qualifica di membro del TNAS in considerazione della specificità e della limitatezza delle relative competenze con riferimento al settore disciplinare e ispettivo.

A conclusioni non dissimili deve pervenirsi anche con riferimento alla posizione della candidata **POLI**, la quale, analogamente, pur descrivendo lo svolgimento di funzioni disciplinare e ispettive nell'ambito dell'organo di autogoverno della magistratura militare e numerose pubblicazioni, in un curriculum di assoluto prestigio, presenta una ridotta anzianità quale giudice tributario ed esperienze, specie di cui alla lettera b) del Regolamento, circoscritte nel limitato settore della giustizia militare, di rilevanza nazionale ma comunque di dimensioni ridotte e meno variegato sotto un profilo tematico rispetto ai curricula di altri candidati. Analoghi limiti si rinvencono con riferimento all'attività di consigliere giuridico del Ministero della difesa.

I candidati **DE MATTEIS**, **NEGRO**, **PROIETTI** e **RAIOLA** sono proposti per altro incarico per cui non si procede all'esame dei relativi profili, avendo ritenuto la Commissione Studi e Riforme

prima e il Consiglio poi di valorizzare gli stessi nel ruolo che rivestiranno nell'incarico che andranno a ricoprire.

In conclusione, la Commissione alla quale scelta aderisce il Consiglio con la presente delibera, visto che il ruolo presso l'Ufficio Ispettivo richiede specifiche competenze ispettive e ordinamentali, ha svolto una valutazione dei candidati, basata principalmente su:

- *Esperienze pregresse*: la priorità è stata data ai candidati con esperienze dirette in attività disciplinari, ispettive e ordinamentali, specialmente all'interno della magistratura.
- *Ampiezza e profondità delle esperienze*: le esperienze di rilevanza nazionale e in ambito giurisdizionale sono state considerate più rilevanti.
- *Natura delle attività*: l'attività ispettiva è stata distinta dalle altre attività (come docenza o pubblicazioni).
- *Contesto istituzionale*: esperienze in istituzioni nazionali o in ambito giudiziario sono state valutate più positivamente rispetto a quelle in enti locali o privati.

Pertanto, posta l'elevata qualità e la trasversalità dei curricula presentati, i motivi che seguono sono stati ritenuti come idonei a ritenere preferibili altri candidati in una prospettiva comparativa:

- *Assenza di esperienze disciplinari, ispettive od ordinamentali*;
- *Esperienze circoscritte* in uno specifico settore/materia, in un periodo o contesto limitato sotto il profilo temporale, locale ovvero dimensionale;
- *Contesto istituzionale*: esperienze in enti locali o privati sono state valutate meno positivamente rispetto a quelle in ambito nazionale o giudiziario.

Pertanto, tra le domande ammissibili, laddove è superato per tutti gli altri concorrenti anche il vaglio relativo alla anzianità anagrafica, al momento della nomina, compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza dell'incarico la cui durata è collegata alla scadenza legale del Consiglio di Presidenza che provvede alla nomina, l'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria o di misure cautelari negli ultimi dieci anni, il non aver riportato condanne penali definitive e il non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico, il non aver riportato nei rispettivi ordinamenti di appartenenza sanzioni disciplinari negli ultimi dieci anni ed il non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria, il Consiglio, su proposta unanime della Commissione Studi e Riforme, in coerenza col criterio selettivo sopra delineato, a fronte di candidati tutti di eccellente profilo professionale, ritiene che l'incarico deve essere conferito come Direttore dell'Ufficio Ispettivo al dott. **ALBERTO LIGUORI** e come componenti dell'Ufficio Ispettivo ai dott.ri **SILVIO CINQUE, DOMINIJANNI GERARDO, DONGIOVANNI DANIELE, PEPE ALESSANDRO e SANTORO SILVIA.**

In primo luogo va dunque esaminata la posizione del dott. **ALBERTO LIGUORI** al quale, come anticipato, viene conferito anche l'incarico di Direttore dell'Ufficio Ispettivo, in considerazione della rilevanza delle funzioni svolte sul piano ispettivo e disciplinare come componente di organi di

autogoverno nella magistratura tributaria e ordinaria e della rilevanza, durata, trasversalità e qualità dell'esperienza ordinamentale, anche in posizioni apicali, sia nella magistratura ordinaria che tributaria.

Il Dott. **ALBERTO LIGUORI** è magistrato ordinario con funzioni di Procuratore della Repubblica di Civitavecchia ed attualmente è Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato.

Egli ha una esperienza specifica maturata sia nell'attività disciplinare nella Giustizia Tributaria che al di fuori della Giustizia Tributaria, il che lo rende particolarmente idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore dell'Ufficio Ispettivo.

In particolare il dott. **LIGUORI** nella qualità di componente eletto nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha presieduto la VI Commissione Disciplina e Incompatibilità del Consiglio di Presidenza (come da relazione sull'attività svolta in VI Commissione) ed ha condotto, unitamente ad altri colleghi del Consiglio di Presidenza, attività ispettiva straordinaria dal 15 al 6 maggio 2019 presso la CTR della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, come da relazione finale depositata agli atti del Consiglio ed analoga attività ispettiva, questa volta ordinaria, dallo stesso è stata condotta dall'11 maggio al 15 maggio 2019 presso la CTP di Reggio Calabria, come da relazione finale depositata agli atti del Consiglio.

Inoltre il dott. **LIGUORI**, quale membro del Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso della consiliatura dal 2010 al 2014 ho svolto le funzioni di giudice della Sezione Disciplinare.

Particolarmente rilevante è anche l'anzianità di servizio e sono le esperienze direttive svolte dal dott. **LIGUORI** nella giustizia tributaria e nella giustizia ordinaria. Egli, infatti, è in possesso di un'anzianità di servizio nella giustizia tributaria superiore a 12 anni (periodo D.M. 19.09.1992 al 19 giugno 2024. Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria di Cosenza dal 19.09.2012; dal 19.12.2023 Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Prato).

Da quasi 33 anni (DM nomina 02.08.1991) è magistrato ordinario e nell'arco della carriera professionale ha ricevuto tre incarichi direttivi: 17 agosto 2008, per due anni, Presidente del Tribunale Sorveglianza di Catanzaro, ufficio distrettuale elevato di primo grado avente giurisdizione su otto Tribunali e altrettanti istituti penitenziari; dal 12 aprile 2016 al 3 giugno 2024, Procuratore della Repubblica di Terni, in un circondario che registra una popolazione residente di oltre 230.000 abitanti, con una pianta organica di otto magistrati togati e 12 onorari; dal 4 giugno 2024 Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, in un circondario che registra oltre 400.000 abitanti e con la presenza di importanti snodi arerei e marittimi, con una pianta organica di 10 magistrati e 10 magistrati onorari. Infine il dott. **LIGUORI** allega docenze e pubblicazioni in materia disciplinare e precisamente il 5 giugno 2018 dalla Scuola Superiore della Magistratura ha ricevuto la docenza per un corso di formazione per i M.O.T. avente ad oggetto il procedimento disciplinare mentre il 13 gennaio 2021 è stato audito alla Camera dei deputati sulla Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura. La relazione è stata pubblicata sul sito della Camera dei deputati.

Tutti gli elementi sopra indicati concorrono quindi ad individuare nel dott. **LIGUORI** un profilo professionale particolarmente idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Ispettivo vista la specifica attività disciplinare svolta con riferimento alla Giustizia Tributaria alla quale si aggiunge anche quella come componente del CSM.

Tale posizione è preminente sia rispetto agli altri prescelti componenti dell'Ufficio Ispettivo sia evidentemente con riferimento a tutti gli aspiranti all'Ufficio Ispettivo.

Componente dell'Ufficio Ispettivo è nominato altresì il dott. **SILVIO CINQUE**, magistrato ordinario presso il Tribunale di Roma e Presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.

Dall'esame della documentazione allegata alla domanda e dalla autorelazione pure in atti emerge che quanto alla comprovata esperienza alla luce dell'anzianità nel ruolo di giudice tributario egli è giudice tributario dal 1997 e come detto Presidente di sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dal 2013.

Il dott. **CINQUE** ha una esperienza specifica nell'attività disciplinare e/o ordinamentale della Giustizia Tributaria, all'interno degli organi di autogoverno e di giurisdizioni diverse anche da quella tributaria, della Corte di Cassazione, della Pubblica Amministrazione e degli ordini e dei collegi professionali in quanto, egli, oltre ad essere difensore disciplinare di vari magistrati ordinari davanti al CSM, è stato direttore dell'Ufficio disciplina e contenzioso magistrati della Direzione Generale Magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, componente Consiglio giudiziario, componente Commissione flussi presso il Consiglio Giudiziario; componente Sezione Autonoma GOP presso il Consiglio Giudiziario e ha effettuato docenza al corso di formazione su "La responsabilità disciplinare dei magistrati" (Formazione decentrata presso la Corte di Appello di Campobasso). Si devono porre in particolare rilievo ai fini della valutazione in oggetto la particolare rilevanza e trasversalità delle competenze maturate dal dott. Cinque nel settore disciplinare, ispettivo e ordinamentale, in uffici a rilevanza nazionale con specifica competenza sull'attività svolta dai magistrati ordinari – circa diecimila – e con funzioni apicali per circa cinque anni (Direttore della Direzione Generale Magistrati del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia), nonché l'esperienza semidirettiva in uffici di primaria rilevanza nazionale per un lungo periodo di tempo (specie se si considera la sua attività di Presidente di sezione presso il Tribunale di Roma e presso la CGT1 Roma). Tali elementi di primario e assoluto rilievo sono accompagnati dai dati esperienziali e conoscitivi – fondamentale per l'avvio di un nuovo ufficio all'interno della magistratura tributaria – completi dei meccanismi decisionali e istruttori relativi alle funzioni disciplinari e ispettive, ben risultanti, tra l'altro, dalla difesa di magistrati ordinari dinanzi al CSM e dall'essere stato componente del Consiglio giudiziario del Lazio.

Tutti gli elementi sopra indicati rappresentano specifiche e variegate esperienze ordinamentali, disciplinari e ispettive di cui è portatore il dott. **CINQUE** che, unitamente alla rilevante anzianità

nella magistratura tributaria (dal 1997) e ordinaria (fin dal 1990), anche nell'esercizio delle funzioni semidirettive (fin dal 2013 nella magistratura tributaria), costituiscono elementi di assoluto rilievo per la nomina dello stesso come componente dell'Ufficio Ispettivo.

Nessuno dei concorrenti all'Ufficio Ispettivo riunisce in sé le specificità esperienziali del dott. **CINQUE** il quale è certamente dotato di caratteristiche da poter prevalere rispetto agli altri aspiranti, ad eccezione del dott. **LIGUORI** la cui esperienza, come detto, è tale da aver indotto la Commissione prima ed il Consiglio poi a nominarlo anche Direttore dell'Ufficio Ispettivo.

Viene nominato componente dell'Ufficio Ispettivo anche il dott. **GERARDO DOMINIJANNI**, attualmente Procuratore Generale presso la Procura Generale di Reggio Calabria e vice presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia di II grado di Catanzaro.

Notevoli sono le esperienze e le attività svolte dal dott. **DOMINIJANNI** che hanno indotto il Consiglio ad individuarlo come componente dell'Ufficio Ispettivo.

Rinviando alla corposa autorelazione si intende qui proporre una sintesi delle attività attinenti con i requisiti previsti dal Regolamento dell'Ufficio Ispettivo ai quali il Consiglio di Presidenza, come detto in premessa, deve rifarsi per la nomina dei componenti l'Ufficio sopra indicato.

Quale Procuratore Generale presso la Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria egli svolge i seguenti compiti (rilevanti ai fini dell'assunzione del ruolo di componente dell'Ufficio Ispettivo): *componente di diritto del Consiglio Giudiziario, vigila sugli Uffici del Pubblico Ministero del Distretto, cura i rapporti con il C.S.M., il Ministero della Giustizia, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le Procure del Distretto, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Pubbliche Autorità in genere, provvede alle relazioni sulla attività degli Uffici inquirenti del distretto per la Procura Generale della Cassazione, per il CSM, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario, e alle relazioni annuali previste per il Consiglio giudiziario, si occupa degli affari generali amministrativi e contabili dell'ufficio, sovrintendendo alla attività contabile relativa alle spese di gestione e funzionamento delle Procure del Distretto e stipulando i contratti di competenza dell'ufficio, effettua la vigilanza sulle Procure del Distretto ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 106/2006, anche convocando periodicamente apposite riunioni di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del Distretto, provvede in ordine alle applicazioni e supplenze dei magistrati, tenendo conto dei criteri stabiliti nella tabella infra-distrettuale, nonché in ordine all'assegnazione/applicazione del magistrato requirente distrettuale secondo quanto stabilito dalla relativa normativa primaria e secondaria, decide sulle istanze di ricusazione e di astensione, risolve i contrasti negativi e positivi tra i pubblici ministeri del Distretto ex artt. 54 e ss. c.p.p, provvede alla redazione dei pareri ed osservazioni di competenze per tutte le valutazioni professionali dei magistrati, esame di esposti, istanze e denunce, risposte a quesiti interpretativi, procedimenti disciplinari nei confronti di appartenenti alla Polizia Giudiziaria. valuta e dispone le avocazioni, nei procedimenti avvocati, affari relativi alla sicurezza dei Magistrati e delle strutture giudiziarie, con conseguente partecipazione al C.P.O.S.P., alla Conferenza permanente di cui al D.P.R. 18.8.2015 n.*

133 per l'attuazione in sede distrettuale della gestione spese per gli Uffici giudiziari disposta dalla L. 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 526, attività di monitoraggio e direzione dei servizi informatici degli Uffici, con la collaborazione dei Sostituti referenti informatici, titolari e supplenti, applicazioni del personale amministrativo delle Procure della Repubblica del Distretto.

E' stato dal 20 ottobre 1997 al 9 ottobre 2000 assistente di studio presso la Corte Costituzionale ed ancor prima e precisamente dal 10 gennaio 1995 al 19 ottobre 1997 è stato collocato fuori ruolo e destinato, quale magistrato addetto, all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia ove si è occupato di: *Interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni parlamentari*, Questioni rientranti nella competenza dell'allora Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria (oggi D.O.G.), *Questioni rientranti nella competenza dell'Ufficio del Responsabile dei Servizi Informativi Automatizzati*, *Questioni rientranti nella competenza dell'allora Direzione generale degli Affari Civili (oggi D.A.G.)*, *Istruttoria dei ricorsi gerarchici*. Componente delle seguenti commissioni istituite presso il Ministero della Giustizia: *Riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, Riforma dell'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari, Problematiche connesse all'attuazione dell'art. 110 disp. att. c.p.p. e realizzazione di un collegamento tra il Centro elettronico del Casellario giudiziario centrale e la Banca Dati Interforze, Commissione di riforma del codice di procedura penale istituita presso il Ministero della Giustizia con DD.II. del 29 e 31 luglio 2004*. E' stato collaboratore part-time della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare della Repubblica Italiana istituita nella XIV legislatura. Ha avuto dunque notevoli esperienze maturate nella giurisdizione, nell'attività amministrativa, con comprovato approccio multidisciplinare che sono specifiche per l'attività che viene chiamato a compiere, alle quali si aggiungono attività di docenza e di ricerca scientifica che comprovano ulteriormente la conoscenza delle problematiche dell'ordinamento giudiziario tributario e del funzionamento del Consiglio di Presidenza se solo si pensi che come assistente di studio presso la Corte Costituzionale si è occupato di questioni prevalentemente di diritto tributario e come magistrato addetto all'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia di questioni ordinamentali e disciplinari. A tutto ciò si aggiunge, infine, che il dott. **DOMINIJANNI** ha svolto attività scientifica e di docenza e precisamente: Università Magna Graecia di Catanzaro quale cultore della materia di Procedura Penale; Scuola di specializzazione di Medicina Legale della Università degli studi di Catanzaro (docente); Sede distaccata di Reggio Calabria della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (insegnamento in materia di appalti pubblici); Scuola forense dell'Università degli studi di Mediterranea Reggio Calabria (insegnamento di diritto tributario per gli a.a. 2202-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013); la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Graecia di Catanzaro (seminari e lezioni di diritto penale tributario e procedura penale); Scuola Superiore della Magistratura (Tutor).

Va da se che le pregnanti ed importanti esperienze del dott. **DOMINIJANNI** dimostrano, anche rispetto a tutti gli altri aspiranti, che lo stesso è dotato di capacità ed esperienze molto significative e

trasversali che certamente lo rendono, tra pari, sicuramente destinatario di una decisione del Consiglio che intende esaltare, come detto, esperienze molteplici, istituzionalmente rilevanti e come tali sicuramente preminenti rispetto agli altri aspiranti che, sia pure brillanti nelle loro esperienze, non sono stati ritenuti tali da poter essere preferiti.

Viene nominato inoltre componente dell'Ufficio Ispettivo il dott. **DANIELE DONGIOVANNI**, Magistrato Amministrativo attualmente Presidente di Sezione del TAR Lombardia – Milano e Giudice Tributario in servizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio. Il dott. **DONGIOVANNI**, come emerge dalla domanda e dall'autorelazione, ha esperienza specifica nell'attività disciplinare e/o ordinamentale della Giustizia Tributaria, all'interno degli organi di autogoverno di giurisdizioni diverse anche da quella tributaria, della Corte di Cassazione, della Pubblica Amministrazione e degli Ordini e dei collegi professionali e precisamente, in qualità di magistrato amministrativo, nell'ambito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa quale Segretario del CPGA (dal dicembre 2013 al luglio 2022) e, presso il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, quale Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi regionali (da agosto 2022 a settembre 2023) mentre, nella qualità di Ufficiale della Guardia di Finanza (dal dicembre 1993 al settembre 2003), ha svolto prima le funzioni di ufficiale addetto nell'ambito della sezione disciplina nell'ambito del I Reparto "Personale" del Comando Generale della Guardia di finanza e, poi, di capo della Segreteria del I Reparto "Personale" del Comando Generale della Guardia di finanza. In particolare, in qualità di Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (svolto dal 20 dicembre 2013 al 31 luglio 2022):

- 1) ha seguito, per dovere di ufficio, tutti i procedimenti disciplinari avviati nel periodo nei confronti di magistrati amministrativi;
- 2) ha coordinato, a livello amministrativo, tutte le attività di supporto ai procedimenti disciplinari (fasi di avvio, di istruttoria e di conclusione dei relativi procedimenti) gestiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;
- 3) ha redatto e sottoscritto, insieme al Presidente del Consiglio di Stato nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, tutte le delibere riguardanti le varie fasi del procedimento disciplinare (regolato dalla legge n. 186 del 1982, dal Regio D.lgs n. 511 del 1946, dal DPR n. 916 del 1958 e dal Regolamento interno per il funzionamento del CPGA) come, ad esempio, le delibere di nomina delle commissioni disciplinari, quelle contenenti i capi di incolpazione, le note istruttorie e di convocazione in audizione, le note di trasmissione degli atti all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato per il parere di competenza, le delibere finali di irrogazione della sanzione oppure di archiviazione del procedimento;
- 4) ha coordinato tutta l'attività difensiva del CPGA nei contenziosi avviati all'esito dei predetti procedimenti disciplinari, che è consistita nella redazione delle memorie difensive per l'Avvocatura dello Stato, previamente condivise con l'organo di autogoverno, e nei continui contatti e confronti

con l'Avvocatura stessa per individuare la strategia difensiva più efficace nonché con il monitoraggio costante dello stato dei contenziosi;

5) ha altresì coordinato, sempre a livello amministrativo, tutta l'attività ispettiva del Consiglio di Presidenza come prevede l'art. 13 ultimo comma della legge n. 186 del 1982, secondo cui "*Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti*"; come prevede l'art. 36 del Regolamento interno per il funzionamento del CPGA, le ispezioni sono effettuate con l'ausilio del personale amministrativo che, come detto, è stato coordinato dallo scrivente in qualità di Segretario del CPGA (nel periodo dal 20 dicembre 2013 al 31 luglio 2022), al termine delle quali veniva redatto un verbale che conteneva le informazioni previste dalle Delibere del Consiglio di Presidenza del 25 novembre 1999 e del 20 giugno 2002 ovvero notizie sulla sede (come ubicazione, decoro, funzionalità, dotazione organica e dotazione di mezzi e servizi), sulla corretta gestione degli uffici di segreteria degli uffici giudiziari nelle varie fasi di gestione dei fascicoli di causa (dal deposito del ricorso fino alla sua definizione), sulla corretta applicazione dei criteri e delle direttive adottate nel tempo dall'organo di autogoverno nonché la raccolta di osservazioni e proposte da parte del personale di magistratura e amministrativo della sede ispezionata;

6) in questo quadro, va precisato che la Segreteria del CPGA è distinto in due uffici di livello dirigenziale dove il primo svolge servizi di segreteria a supporto del CPGA mentre il secondo è denominato "ufficio verifiche e contenzioso" di cui il Segretario del CPGA ha la responsabilità della gestione; in questo ambito, oltre al supporto alle predette visite ispettive, tale ufficio gestisce annualmente il flusso di informazioni proveniente da tutti gli uffici giudiziari della GA che viene esaminato dal predetto "ufficio verifiche e contenzioso", al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle direttive adottate nel tempo dall'organo di autogoverno (ciò ai sensi degli artt. 8 e 8 bis della delibera del CPGA del 18 gennaio 2013).

In qualità di Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali presso il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa (dal 1° agosto 2022 al 18 settembre 2023), tra l'altro, ha proceduto, nella veste di Segretario delegato e quindi responsabile a livello centrale dell'attività amministrativa di tutti i TTAARR dislocati su tutto il territorio nazionale, a tale attività anche attraverso sopralluoghi e visite ispettive presso le sedi dei Tribunali Amministrativi Regionali; nel periodo interessato, ciò si è reso necessario in due occasioni (a Palermo e Milano) per verificare una serie di criticità concernenti le sedi di quei Tribunali nonché problematiche riguardanti la gestione del personale.

Il peculiare e approfondito curriculum del candidato Dongiovanni evidenzia la sua specifica competenza maturata nel settore disciplinare e ispettivo, dovendosi evidenziare che lo stesso vanta una specifica, trasversale e approfondita esperienza in tale settore di durata superiore ai 20 anni, in uffici di rilevanza nazionale e anche con specifico riferimento all'attività giurisdizionale (per oltre 10 anni nella sua attività svolta all'interno del CPGA e del Segretariato generale della GA) svolta

dapprima per circa 10 anni, come Ufficiale della guardia di finanza, occupandosi di tutti i procedimenti disciplinari che hanno riguardato militari del Corpo (con effetti su circa 66.000 militari), e come Comandante dei corsi speciali presso l'Accademia della Guardia di finanza, con specifico potere disciplinare, e, quindi, come Segretario Generale dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa per quasi 10 anni, con competenze di rilevanza nazionale e specifica (la particolare trasversalità e completezza dell'attività svolta emerge tra l'altro: dal coordinamento di tutta l'attività difensiva del CPGA nei contenziosi avviati all'esito dei procedimenti disciplinari; dal coordinamento a livello amministrativo dell'attività ispettiva del CPGA; dalla redazione e sottoscrizione di tutte le delibere riguardanti le varie fasi del procedimento disciplinare nella giustizia amministrativa) e quale Segretario delegato per i TAR, con il concreto svolgimento di sopralluoghi e attività ispettive.

Egli ha effettuato pubblicazioni e svolto docenze in materia disciplinare e/o ordinamentale e precisamente, in qualità di magistrato amministrativo, è stato docente in vari corsi nelle materie di diritto amministrativo (sostanziale, procedimentale e processuale) presso la Scuola superiore della PA (ora SNA), presso l'allora Scuola Superiore dell'Economia e delle finanze, presso la Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno, mentre, in qualità di Ufficiale della Guardia di finanza, è stato docente di numerosi corsi in materia disciplinare e ordinamentale presso l'Accademia della Guardia di finanza e presso la Scuola di Polizia Tributaria (ora Economico finanziaria) della Guardia di finanza.

Tutti questi elementi, complessivamente considerati e tenuto conto della prolungata (ventennale), variegata e concreta esperienza ispettiva e disciplinare svolta, unita alla peculiare esperienza ordinamentale (anche come presidenze di sezione nella giustizia amministrativa) e alla specifica attività didattica in materia disciplinare, lo rendono particolarmente idoneo a svolgere il ruolo di componente dell'Ufficio Ispettivo.

Il Consiglio ha analizzato esperienze simili a quelle del dott. **DONGIOVANNI** ma rispetto ad alcune analoghe lo stesso cumula una serie di altre rilevanti e specifiche attitudini che lo rendono sicuramente, rispetto agli altri, tale da meritare la indicazione come componente dell'Ufficio Ispettivo.

Il Consiglio nomina componente dell'Ufficio Ispettivo anche il dott. **ALESSANDRO PEPE**, magistrato ordinario con funzioni di Sostituto Procuratore presso la Procura generale della Corte di Cassazione e giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania dal 1 febbraio 2013.

Con riferimento ai requisiti richiesti dal Regolamento sull'Ufficio Ispettivo il dott. **ALESSANDRO PEPE** risulta avere una esperienza pluridecennale di giudice tributario di secondo grado, funzione svolta presso un grande ufficio giudiziario quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado (già Commissione Tributaria Regionale) della Campania dall' 1 febbraio 2013 (con iniziale esonero nel periodo concomitante con l'attività di componente del CSM). La propria esperienza in materia tributaria si è ulteriormente sviluppata in sede di legittimità, perché il dott. **PEPE** da vari anni, quale

sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, svolge le funzioni di PM nelle controversie tributarie, partecipando alle udienze presso la Quinta sezione civile - Sezione Tributaria e redigendo requisitorie scritte su tematiche anche di particolare complessità e novità.

Di particolare rilievo è anche l'esperienza che si può vantare quale magistrato ordinario: per circa venti anni (dal 1993 al 2016, eliminando i quattro di consiliatura CSM) giudice al Tribunale di Napoli, dove ha trattato sostanzialmente tutti i settori di contenzioso civile tranne la famiglia e il fallimento, svolgendo altresì in supplenza anche funzioni penali (al Tribunale del Riesame e per un breve periodo quale applicato al Tribunale di Ariano Irpino). Dal luglio 2016 la propria esperienza giudiziaria è proseguita (come già anticipato sopra) in sede di legittimità, quale sostituto presso la Procura generale della Corte di cassazione. Tutto questo si innesta in una carriera contrassegnata dall'esperienza al CSM come componente togato nella consiliatura 2010 -2014, dove sono state svolte funzioni organizzative quale Presidente per un anno della IX Commissione, all'epoca competente per la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati.

Ma quello che più conta è che il dott. **PEPE** ha una vasta esperienza nell'attività disciplinare, in quanto: - componente della Sezione Disciplinare del CSM nel quadriennio 2010/2014 (benché componente supplente, per ragioni di incompatibilità dei titolari molte sono state le udienze tenute, anche quale relatore, e molti i provvedimenti adottati, alcuni di rilievo); - da cinque anni addetto al servizio disciplinare della Procura generale della Corte di cassazione, con deleghe sia riguardo al settore predisciplinare che a quello disciplinare vero e proprio (e moltissime sono le attività svolte in questo ruolo: selezione a monte delle notizie di eventuale rilievo disciplinare pervenute all'Ufficio della Procura generale, archiviazioni predisciplinari, formulazione di capi di incolpazione, richieste di non luogo a procedere, memorie scritte dinanzi alla Sezione Disciplinare e alle Sezioni Unite, partecipazione a varie udienze tenute dinanzi alla Sezione Disciplinare del CSM); - più volte difensore disciplinare di magistrati ordinari allorquando si svolgevano funzioni giudiziarie di merito; - assegnatario di rilevanti controversie relative alla responsabilità disciplinare dei notai ovvero dei medici, trattate quale PM presso la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione.

Vasta altresì è l'esperienza specifica nell'attività ordinamentale maturata quale componente togato del CSM. Il Dott. **PEPE**, oltre ad essere stato presidente e componente della IX Commissione, è stato anche componente delle Commissioni III, IV, V, VII e VIII. In pratica, si è occupato di tutte le materie ordinamentali relative all'autogoverno dei magistrati: mobilità e fuori ruolo (III Commissione); valutazioni di professionalità ed incarichi extragiudiziari (IV Commissione, all'epoca competente anche in materia di incarichi extragiudiziari); nomine direttivi e semidirettivi (V Commissione); organizzazione degli uffici giudiziari (VII Commissione); magistratura onoraria (VIII Commissione). Infine lungo è l'elenco delle pubblicazioni del dott. **PEPE** sia in materia ordinamentale che disciplinare come emerge dall'autorelazione. In particolare si segnala.

- Il 21 gennaio 2022 coordinatore di gruppo di lavoro nella sessione su “Etica e deontologia del magistrato” del corso di formazione interdisciplinare organizzato dalla SSM destinato ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 3.1.2020;
- Il 25 gennaio 2023 coordinatore di gruppo di lavoro nella sessione su “Etica e deontologia del magistrato” del corso di formazione interdisciplinare organizzato dalla SSM destinato ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 23.11.2022;
- Il 10 novembre 2023 coordinatore di gruppo di lavoro su “l’Etica e la deontologia del giudice civile” del corso di formazione organizzato dalla SSM destinato ai magistrati ordinari in tirocinio mirato civile nominati con D.M. 23.11.2022;
- il 31 gennaio 2022 relatore sul tema “Il processo disciplinare ed il ruolo delle parti. La parola alla procura generale ed al difensore” al convegno organizzato dalla Formazione decentrata di Milano dal titolo “L’etica del magistrato tra codice deontologico e responsabilità disciplinare”.

Il dott. **PEPE**, alla luce della complessiva, variegata, di qualità particolarmente elevata e prolungata attività disciplinare e ispettiva svolta (specie quale componente dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria, con effetti di rilevanza nazionale, destinata a incidere in modo specifico sull’attività giurisdizionale di oltre 10.000 magistrati, ma corredata dall’attività di addetto al servizio disciplinare della Procura generale della Corte di cassazione, con deleghe sia riguardo al settore predisciplinare che a quello predisciplinare vero e proprio, e dalla difesa disciplinare di magistrati ordinari), unita all’intensa esperienza ordinamentale e didattica, presenta un curriculum particolarmente adatto a ricoprire il ruolo di componente dell’Ufficio Ispettivo.

Il profilo del dott. **PEPE** è quindi quasi del tutto incomparabile con quello di quasi tutti gli altri candidati per la varietà, molteplicità, specificità e pregnanza della sua esperienza proprio nella direzione delle attività che sarà chiamato a svolgere come componente dell’Ufficio Ispettivo.

Viene nominata, infine, componete dell’Ufficio Ispettivo la dott.ssa **SILVIA SANTORO**, Magistrato ordinario e Giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dal 2016, attualmente distaccata presso l’Ufficio giuridico del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e applicata all’Ufficio Ispettivo, laddove si occupa specificamente di attività ispettiva. In particolare la stessa è alle dirette dipendenze del Ministro, Capo del Servizio Affari Giuridici e del Contenzioso Internazionale nonché coadiuva l’Ispettore Generale nell’attività ai sensi dell’art. 4 del DPR 19 maggio 2010 n. 95. Nello specifico si occupa di fornire alle varie Direzioni Generali del Ministero pareri sulla normativa da applicare in determinate situazioni in cui si trovi ad operare non solo il Ministero stesso ma soprattutto alle Ambasciate e Consolati all’estero. I pareri, tanto quelli sono indirizzati al Capo Servizio o rivolti all’Ispettore Generale, o agli Ispettori.

In particolare l’attività della dott.ssa **SANTORO** si concretizza nel fornire supporto giuridico nel caso di ispezioni nei vari uffici per verificare il regolare funzionamento degli stessi e la corretta applicazione della relativa normativa. L’attività dell’Ispettorato del MAECI si articola su profili diversi, l’uno attiene alle vicende disciplinari del personale in servizio al Ministero e presso le

Ambasciate e i Consolati italiani all'estero, l'altro attiene ai profili che riguardano l'efficienza e la corretta applicazione della normativa di dettaglio in materia internazionale.

L'attività svolta dalla dott.ssa **SANTORO** quindi consiste nel fornire supporto ogni qualvolta insorgano problematiche giuridiche nell'attività di vigilanza sul regolare funzionamento degli uffici centrali e all'estero dell'amministrazione contribuendo a supportare dal punto di vista giuridico normativo l'attività dell'Ispettorato sia nell'approntare misure di sicurezza, sia nella valutazione di condotte del personale dislocato all'estero per l'accertamento di fattispecie eventualmente integranti condotte di rilievo penale e non esclusivamente disciplinare. Merita sul punto segnalare che l'attività in corso di svolgimento presso il MAECI introduce elementi di tendenziale unicità rispetto ai profili degli altri candidati in considerazione della rilevanza anche internazionale delle competenze e delle esperienze maturate dalla stessa, che sono in grado di contribuire in modo determinante alla organizzazione e istituzione di un nuovo ufficio ispettivo all'interno della magistratura tributaria. La specificità e, a tratti, l'unicità dell'esperienza maturata dalla candidata costituisce un elemento di assoluto rilievo che, aggiunto alla esperienza interna alla magistratura ordinaria, quale sostituto procuratore e di giudice tributario, consente di contribuire in modo determinante alla istituzione del nuovo ufficio ispettivo.

Inoltre la stessa ha effettuato diverse docenze presso la Scuola di Polizia in materia di indagini di polizia e presso ITA in materia di denunce all'ANAC e alla Corte dei conti, segreto istruttorio, inadempimento del dipendente verso la PA, sanzioni disciplinari, omissione di atti di ufficio e danno erariale.

Anche il profilo e l'esperienza della dott.ssa **SANTORO** sono ritenute rilevanti ai fini della nomina a componente dell'Ufficio Ispettivo, vista la esperienza che la stessa svolge in un contesto anche internazionale e di rilevante complessità inducendo il Consiglio di Presidenza a valorizzare questo profilo che travalica il concetto di attività ispettiva colorandola di peculiarità ritenute importanti per attuare in modo organico e trasversale l'Ufficio Ispettivo.

Alla luce di tutto quanto sopra indicato,

DELIBERA

di nominare Direttore dell'Ufficio Ispettivo istituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. 24, commi 2 bi e 2 ter, del D.Lgs. 545/92 il dott. **ALBERTO LIGUORI** e di nominare come componenti dell'Ufficio stesso i dott.ri **SILVIO CINQUE, GERARDO DOMINIJANNI, DANIELE DONGIOVANNI, ALESSANDRO PEPE e SILVIA SANTORO.**

DISPONE

che la presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e che venga comunicata ai diretti interessati;

al Ministro dell'Economia e delle Finanze; al Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze; al Capo Dipartimento della Giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; ai Presidenti

delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Corti.

LA PRESIDENTE

Carolina Lussana